



## TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

n. R.G. 117/2018

Il Giudice, dott.ssa Rosa Napolitano,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dall'Associazione degli Allevatori del Molise (ARA Molise) ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza ex art. 9 Legge 3/2012 in quanto l'associazione ricorrente ha sede legale in Campobasso;

- l'ARA è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento atteso che, pur superando le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 Legge fallimentare, è ente morale senza scopo di lucro che non esercita attività commerciale e, pertanto, non assoggettabile alle procedure concorsuali;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;



□ nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

b) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto documentazione idonea alla compiuta ed esauriente ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5) (v. relazione OCC);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqüies* comma 1);

- ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'ammissione alla procedura di liquidazione; visti gli artt. 14 ter e 14 *quinqüies* Legge 3/2012;

### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell' Associazione degli Allevatori del Molise (ARA Molise);

nomina liquidatore la dott.ssa Valentina Rettino;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Campobasso per giorni 30 nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese;

tenuto conto che il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.



Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto all'Associazione proponente ed all'OCC dott.ssa Valentina Rettino nominata anche liquidatore.

Campobasso, 11/10/2018

Il giudice

Dott.ssa Rosa Napolitano

